

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 66.691/27.754

CONSORZIO UNIENERGIA TICINUM PAVIA

Sede Legale: Via Bernardino da Feltre, 6 - 27100 PAVIA

Segreteria: Via Emilia, 166 - Palazzo Dattili - 27058

Voghera

tel. 0383 34311 - Fax 0383 343144 - e mail: unienergia-

ticinum@confindustria.pv.it

presso Confindustria Pavia

STATUTO

ART. 1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 ss. e 2612 ss. Codice Civile, un consorzio con attività esterna denominato "UNIENERGIA TICINUM PAVIA" di seguito definito per brevità Consorzio.

1.2 Il Consorzio ha sede in Pavia, Via Bernardino da Feltre, n. 6, presso la sede di Confindustria Pavia.

1.3 La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

ART. 2. SCOPO E OGGETTO

2.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso ha per oggetto il coordinamento dell'attività dei soggetti consorziati ai fini della fornitura di ogni forma di energia derivante anche da fonti rinnovabili o assimilate e

ai fini dell'accesso al libero mercato di risorse, di materie prime o di prodotti energetici in genere con l'obiettivo di migliorare la loro capacità di utilizzo. A tal fine, e in particolare per i rapporti con i fornitori di energia, il consorzio e la Confindustria Pavia potranno avvalersi di assistenza reciproca.

2.2 In particolare il Consorzio provvede a:

a) Ricercare, analizzare, valutare e sottoscrivere, in qualità di mandatario con rappresentanza, il contratto di fornitura di energia che, complessivamente, appaia ottimale nell'interesse dei consorziati, sulla scorta delle condizioni, dei termini e dei corrispettivi contenuti nelle offerte ricevute, nonché di ogni ulteriore elemento che consenta, ragionevolmente, di apprezzare l'affidabilità del fornitore e la qualità del servizio da questi offerto, senza che il Consorzio svolga funzione alcuna di tutela o di garanzia dei singoli consorziati nei loro rapporti con il Fornitore o terzi;

b) Erogare anche a titolo oneroso, servizi a favore dei consorziati o a terzi direttamente richiesti al Consorzio ovvero ritenuti dal Consiglio Direttivo necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, comunque concernenti i servizi di fornitura di energia elettrica, l'analisi e la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, alle condizioni e nei

termini anche economici che verranno predeterminati dal Consiglio Direttivo.

c) Effettuare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;

d) Partecipare a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti nei precedenti punti a), b), c). Esso può altresì compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2.3 Il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio verrà espressamente previsto in un apposito regolamento consortile predisposto dal Consiglio Direttivo e vincolante per tutti i consorziati.

ART. 3 AMMISSIONE AL CONSORZIO

3.1 Al Consorzio possono aderire soggetti che, in possesso dei richiesti requisiti delle leggi che regolamentano l'accesso al libero mercato dell'energia, siano iscritti a Confindustria Pavia o che, avendo caratteristiche giuridiche e/o merceologiche tali da non consentire l'associazione a Confindustria Pavia, ovvero essendo aderenti ad organismi collegati, vengano comunque riconosciuti dalla Confindustria Pavia come ammissibili al Consorzio.

3.2 Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti

sottoposti a procedure concorsuali in corso.

3.3 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, del Regolamento Consortile e di eventuali deliberazioni già adottate dal Consorzio, di accettarle integralmente senza alcuna riserva né condizione nonché di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2.

3.4 L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti richiesti di cui ai punti 3.1, 3.2, con la maggioranza dei presenti ratificato dall'Assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo si riunirà per deliberare sulle domande di ammissione pervenute secondo necessità e comunicherà al richiedente l'esito della domanda per iscritto, anche con fax e/o raccomandata a mano, entro 60 giorni lavorativi. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non sono ammessi reclami o impugnative.

3.5 Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al Consorzio, deve versare i contributi di partecipazione al fondo consortile di cui al successivo punto 5.1.

ART. 4 RECESSO ED ESCLUSIONE

4.1 I consorziati avranno il diritto di recedere liberamente dal Consorzio a condizione che la dichiarazione di recesso avvenga per iscritto e sia inviata, a mezzo lettera raccomandata R.R., indirizzata al Consiglio Direttivo e da questi ricevuta entro il 31 Dicembre di ogni anno e con effettiva decorrenza a far data dal 1° gennaio del 2° (secondo) anno successivo.

4.2 L'esclusione compete al Consiglio Direttivo che può deliberare in tal senso nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto e dal Regolamento Consortile o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio. La risoluzione del contratto di fornitura con il singolo consorziato che avvenga ai sensi di legge o in accordo a quanto stabilito nel contratto di fornitura è causa automatica di esclusione di questi dal Consorzio. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, eseguita a cura del Presidente del Consorzio, a mezzo di raccomandata a.r. o altra forma equipollente quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, telegramma s.t.r. o raccomandata a mano. Entro lo stesso termine il consorziato potrà fare opposizione ai sensi del succes-

sivo art. 15 del presente Statuto. E' altresì causa automatica di esclusione dal Consorzio la cessazione della attività produttiva della consorziata. L'esclusione ha effetto dalla data di cessazione di detta attività.

4.3 In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

4.4 I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio o verso i terzi nei modi indicati dall'art. 2615 C.C., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

4.5 In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o di atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel Consorzio al suo dante causa a condizione che:

- esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio; -il Consiglio Direttivo deliberi l'ammissione ai sensi dell'art. 3.

ART. 5 FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI

5.1 Il fondo consortile è costituito da: a) Contributi iniziali dei consorziati sottoscrittori dell'atto costitutivo; b) Contributi iniziali delle imprese che aderiranno al Consorzio in epoca successiva; c) Contributi

straordinari erogati dai consorziati qualora il fondo risulti insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili;

d) Liberalità ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati a titolo di incremento del fondo, per il conseguimento delle finalità consortili;

e) Beni eventualmente acquisiti con il fondo consortile;

f) Contributi erogati da enti pubblici territoriali, associazioni, enti pubblici italiani o stranieri per il conseguimento delle finalità consortili;

g) Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva. I fondi di riserva sono indivisibili.

Le imprese che aderiranno al Consorzio in epoca successiva saranno tenute al pagamento del contributo iniziale di pari ad euro 516,46 (cinquecentosedici,46 euro), nonché alle eventuali spese sostenute dal consorzio stesso per verificarne l'idoneità all'adesione. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve partecipare alla vita del Consorzio mediante il versamento di un contributo associativo annuale di funzionamento stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Consorziati, con voto favorevole della

maggioranza dei consorziati, potrà deliberare contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni richieste dal singolo consorziato e di cui abbia individualmente beneficiato. Per tutta la durata del Consorzio i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile; con lo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo verrà ripartito tra i consorziati. Ciascun consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residua, dovrà provare agli Organi del Consorzio di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il Consorzio, verso il soggetto somministrante e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere. Il Consorzio è aperto all'adesione di altre imprese il cui ingresso non costituisce modifica di statuto.

ART. 6 RESPONSABILITA'

A norma dell'art. 2615 Codice Civile per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio nelle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. In

caso di obbligazioni assunte dagli Organi Consortili, per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile, sicché possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a prestare idonee garanzie.

ART. 7 BILANCIO

7.1 Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che provvederà alla sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

7.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.

ART. 8 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio: a) L'Assemblea dei Consorziati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente e il Vice Presidente ; d) Il Direttore Operativo. Tutte le cariche del consiglio direttivo sono a titolo gratuito.

ART. 9 ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il livello dei consumi. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato, o da persona a Lui gradita, mediante delega scritta.

9.2 L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questo lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire per lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata (PEC) o e-mail almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata (PEC) o telefax o e-mail da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce sia in prima che in seconda convocazione.

9.3 Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

9.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il pro-

prio Presidente.

9.5 Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

9.6 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

9.7 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione ed almeno un terzo dei consorziati in seconda convocazione e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti. Compete all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio del Consorzio; -eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio nonché gli altri componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato l'esatto numero entro i limiti di cui al successivo art. 10;

- approvare il Regolamento;

- ratificare le direttive generali di azione del Consorzio e deliberare sugli altri oggetti attenenti la gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9.8 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche

allo statuto, sulla proroga ed eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente tutti eletti dall'assemblea ordinaria, fra i consorziati o i loro mandatari. I consiglieri non sono rappresentabili da terzi.

10.2 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta a semestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax o email contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, nonché l'elenco dei temi da trattare, da spedire almeno sette giorni prima

della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, due giorni prima.

10.4 Il Consiglio Direttivo si ritiene validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza di almeno tre membri quando il Consiglio sia stato ritualmente convocato; in ogni caso quando siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.5 Il Consiglio Direttivo è competente a:

- a) Predisporre il progetto di bilancio e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- b) Deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- c) Deliberare sull'esclusione di consorziati;
- d) Proporre all'Assemblea modifiche allo statuto ed al regolamento;
- e) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;
- f) Deliberare le modalità di gestione amministrativa interna.
- g) Deliberare in merito alla scelta della figura di Direttivo Operativo del consorzio

ART. 11 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è in particolare competente a:

a) Nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;

b) Rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;

c) Convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

d) Dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;

e) Eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;

f) Vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;

g) Firmare la corrispondenza, i mandati di pagamento, i contratti e gli impegni, i documenti fiscali ed ogni genere di atto che interessi il consorzio, in nome dello stesso, secondo le deliberazioni degli organi consortili;

h) Provvedere al deposito del bilancio di esercizio ai

sensi dell'art. 2615 bis Codice Civile.

i) Proporre la figura del Direttore Operativo

11.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente la cui firma farà fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 IL DIRETTORE OPERATIVO

a) Svolge tutte le attività concernenti l'operatività del consorzio, in particolare: analizza i mercati energetici durante l'anno ai fini di valutare la sottoscrizione da parte del consorzio del contratto di fornitura di energia con le modalità previste dall'art. 2.2 lett.

a) del presente statuto, organizza e gestisce le trattative con i fornitori di energia per la sottoscrizione da parte del consorzio del contratto di fornitura di energia con le modalità previste dall'art. 2.2 lett. a) del presente statuto, si occupa dei rapporti con i fornitori di energia, segue i consorziati sugli aspetti tecnici della fornitura interfacciandosi con i rispettivi fornitori

b) propone le offerte dei fornitori di energia per la contrattualizzazione delle forniture energetiche del consorzio al Presidente e al Consiglio direttivo

ART. 13 MODIFICHE DELLO STATUTO

In deroga all'art. 9 punto 8 del presente statuto non

occorre delibera assembleare per le modifiche del presente statuto qualora consti il consenso di tutti i consorziati in forma scritta.

ART. 14 SCIoglimento

14.1 In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

14.2 Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in parti uguali.

ART. 15 ARBITRATO/FORO ESCLUSIVO

15.1 Tutte le controversie derivanti dall'attuazione del presente statuto, comprese quelle connesse alla sua interpretazione, applicazione, efficacia dello stesso e, più in generale, all'esercizio dell'attività consortile, che dovessero insorgere tra le imprese consorziate ovvero tra queste e il consorzio, saranno sottoposte alla decisione di un collegio arbitrale, avente sede in Pavia, che giudicherà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio, emettendo la decisione entro 90 giorni dalla sua costituzione.

15.2 Ciascuna delle parti tra cui è sorta la lite nominerà un arbitro, mentre il Presidente del collegio arbitrale sarà nominato dagli arbitri di parte e sarà scelto nell'ambito di una lista di tre nomi, che verrà predi-

sposta dal Presidente di Confindustria Pavia.

15.3 Qualora gli arbitri di parte fossero in numero dispari, essi dovranno nominare altri due membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti nell'ambito di una lista di cinque nomi, che verrà predisposta dal Presidente di Confindustria Pavia.

15.4 In caso di disaccordo tra gli arbitri di parte, la nomina dell'arbitro o degli arbitri necessari per la costituzione del collegio in numero dispari, secondo le previsioni dei precedenti punti 15.2 e 15.3, sarà effettuata, su richiesta della parte interessata ed entro 8 giorni dalla relativa istanza, dallo stesso Presidente di Confindustria Pavia, al di fuori comunque dei nomi contenuti nelle liste sopra indicate.

15.5 Il Presidente di Confindustria Pavia provvederà pure alla nomina dell'arbitro di parte qualora la parte che abbia ricevuto la domanda di arbitrato non abbia provveduto entro 8 giorni alla designazione del proprio arbitro.

15.6 Per le eventuali controversie che non siano compromettibili per arbitri, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile, il foro di Pavia.

In originale firmato:

Franco Bosi

Maurizio De Blasi Notaio

